

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**OGGETTO:** Schema di convenzione per l'utilizzo da parte del comune di Capitignano di un dipendente del comune di Pizzoli ai sensi dell'art.14 del CNL EELL del 14.1.2000 e dell' art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004.

L'anno 2020 il giorno 3 del mese di luglio in rappresentanza del comune di Capitignano (AQ): Maurizio Pelosi, sindaco pro-tempore;

e

in rappresentanza del Comune di Pizzoli (AQ): Ing. Giovannino Anastasio, sindaco pro-tempore

**PREMESSO:**

- Che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che *"i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- Che l'art.14 comma 1 del CCNL Enti Locali 22.1.2004 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", così recita:*"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*
- Che il Comune di Capitignano ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, il Dott. Fabio Laurenzi, Istruttore Direttivo Finanziario D2, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Pizzoli, per un tempo di lavoro pari a 18 ore settimanali, di cui 6 entro l'ordinario orario di lavoro e 12 oltre l'ordinario orario di lavoro, Che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi.
- Che ritiene pertanto di provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

**VISTE** le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di accordo e segnatamente:

- Comune di Pizzoli deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 24.07.2020, esecutiva;
- Comune di Capitignano deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_ del 31.7.2020, esecutiva.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2**

Il comune di Pizzoli autorizza il dipendente a tempo indeterminato Dott. Fabio Laurenzi, Istruttore Direttivo Finanziario categoria D posizione economica 2 e Responsabile del Servizio Finanziario, con decorrenza **dal 1.8.2020 al 30.09.2020**, ad effettuare ulteriori prestazioni lavorative presso il comune di Capitignano ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 e dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, per 18 ore settimanali di cui:

- N. 6 (sei) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro
- N. 12 (dodici) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro-

In conseguenza di quanto sopra, l'orario di servizio del suddetto dipendente, pari a n. 36 ore settimanali, sarà ripartito come segue:

- a) n. 30 (trenta) ore settimanali presso il comune di Pizzoli;
- b) n. 6 (sei) ore settimanali presso il Comune di Capitignano.

Oltre l'ordinario orario di servizio, il dipendente comandato presterà n. 12 (dodici) ore settimanali in favore del Comune di Capitignano.

**Art. 3**

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il comune di Capitignano per sei ore all'interno dell'ordinario orario di lavoro di trentasei ore, ed in particolare nella giornata di mercoledì fatta salva diversa determinazione del Segretario Comunale di Pizzoli per ragioni organizzative, e per dodici ore fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal comune di Pizzoli, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo, che dovrà svolgersi a tempo pieno.

Il comune di Capitignano comunicherà al Comune di Pizzoli, l'orario di lavoro del dipendente utilizzato.

#### **Art. 4**

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di Pizzoli il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali, nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il lavoro svolto presso il Comune di Capitignano oltre l'orario ordinario di lavoro verrà retribuito direttamente dal Comune di Capitignano secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Pizzoli, riparametrato su 12 ore settimanali; tale riparametrazione si applica anche alla retribuzione di posizione e di risultato ove il comune di Capitignano attribuisce al dipendente interessato la posizione organizzativa.

Il Comune di Capitignano corrisponderà al comune di Pizzoli il rimborso degli oneri stipendiali attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza e fatti salvi gli aumenti contrattuali, relativi alla retribuzione per le n. 6 ore di lavoro settimanale prestate in favore del comune di Capitignano nell'ordinario orario di lavoro, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore, comprensivi dell'indennità di posizione ed i relativi e proporzionati ratei di 13ª mensilità.

Il rimborso degli oneri stipendiali come sopra definiti, comprensivi degli oneri riflessi, dovrà essere erogato da parte del Comune di Capitignano, con cadenza mensile e comunque, pena l'automatica decadenza della convenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta pervenuta dal Comune di Pizzoli.

Sono totalmente a carico di ciascun Comune e da questo liquidate direttamente al suddetto dipendente, tutte le spese connesse a prestazioni eseguite nell'interesse del singolo Comune (es. incontri e attività presso uffici di altre Amministrazioni, missioni, rimborsi spese viaggio).

#### **Art. 5**

Il presente accordo ha durata sino al 30.09.2020.

L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

L'accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

In caso di scioglimento di convenzione o di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Pizzoli.

#### **Art. 6**

La prestazione lavorativa resa dal dipendente interessato dalla presente convenzione a favore dell'Amministrazione Comunale di Capitignano, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea.

#### **Art. 7**

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal Comune di Pizzoli e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

#### **Art. 8**

Il dipendente interessato non potrà svolgere attività libero-professionale.

#### **Art. 9**

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

**Per il Comune di Pizzoli**  
**IL SINDACO**

**Per il Comune di Capitignano**  
**IL SINDACO**

---

---